

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2780

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOZZI, FIORI

Presentata il 9 aprile 1985

Istituzione del Servizio scolastico ospedaliero

ONOREVOLI COLLEGHI! — In base alle vigenti norme sull'istituzione delle scuole speciali è stato possibile aprire scuole in ospedali con degenti per malattie gravi, tra le quali in particolare quelle ematologiche e oncologiche, bambini e ragazzi in età scolare. Le scuole finora aperte, però, pur rappresentando un fatto molto importante (avendo consentito ai giovani in questione ricoverati per lunghi periodi di tempo lo svolgimento di attività didattiche della scuola pubblica) non hanno dato i migliori risultati perché non tengono sufficientemente conto delle particolari condizioni dell'ambiente e dello *status* di ospedalizzati degli interessati. Con la conseguenza che l'intervento scolastico è risultato a livello provvisorio e inadeguato e il recupero scolastico è stato soltanto marginale. Nemmeno la più recente normativa sull'assistenza agli handicappati e sul loro inserimento scolastico ha consentito di migliorare le cose; anzi, i tentativi fatti di richiamarsi ad essa per risol-

vere il problema delle scuole negli ospedali non solo non sono stati utili, ma hanno finito per paralizzare le già scarse possibilità di proficuo intervento scolastico nelle scuole stesse.

V'è, pertanto, l'esigenza di disciplinare un nuovo tipo di siffatto intervento, tanto più necessario in quanto:

è sempre più elevato nel campo onco-ematologico il recupero alla vita. Fino a qualche decennio fa la mortalità per queste malattie era quasi totale;

si registra un sensibile aumento delle malattie stesse. Negli ultimi tempi si sono avuti circa milleseicento nuovi casi pediatrici all'anno;

occorre dare effettiva garanzia al diritto all'istruzione dell'obbligo.

A ciò tende la presente iniziativa legislativa che prevede l'istituzione, nell'ambito del Ministero della pubblica istruzione, di un servizio scolastico ospedalie-

ro avente il compito di aprire, d'intesa con gli organismi istituzionalmente e territorialmente competenti, scuole negli ospedali ove sono ricoverati i minori nell'età dell'obbligo scolastico per malattie ematologiche e oncologiche, allo scopo di impartire agli stessi l'istruzione primaria e secondaria. Il provvedimento è limitato ai degenti per malattie onco-ematologiche in quanto, almeno nel presente, per essi risulta maggiormente necessario l'intervento scolastico.

L'iniziativa si ispira ai seguenti criteri di fondo:

1) nelle scuole aperte negli ospedali l'insegnamento deve rimanere nell'ambito della trasmissione dei contenuti scolastici, ma deve essere impartito con metodi e mezzi adeguati. I metodi — con privilegio per quelli ludici, partecipativi e attivi — devono necessariamente tenere conto degli effetti psico-fisici delle malattie onco-ematologiche e delle relative terapie. I mezzi devono consistere soprattutto in registratori, proiettori, filmati, nastri, ecc., di cui già dispongono le scuole normali; con la differenza che mentre nelle medesime essi sono sostanzialmente sussidiari nelle scuole ospedaliere devono acquisire una funzione primaria;

2) gli insegnanti, dovendo operare scolarmente nell'ambito degli ospedali ed essendo inevitabilmente legati alla condizione di malati dei minori ricoverati, devono espletare il loro compito in stretto rapporto con gli operatori sanitari delle strutture ospedaliere, per stabilire i modi e i tempi dell'intervento scolastico;

3) pertanto, gli insegnanti in questione devono avere una preparazione idonea al particolare tipo di intervento scolastico. A parere dei proponenti, il possesso della laurea in pedagogia consentirebbe tale preparazione. Il possesso di tale laurea comporta, come logica conseguenza, che l'insegnante nelle scuole aperte negli ospedali:

a) deve essere in grado di dare, indifferentemente, l'insegnamento elementare e quello della media dell'obbligo;

b) deve conseguire la necessaria preparazione per l'insegnamento delle materie scientifiche (preparazione che la laurea in pedagogia non dà) frequentando corsi specifici organizzati, in sede regionale, dal Ministero della pubblica istruzione;

4) per evitare che si creino fratture tra il minore ricoverato e il suo naturale ambiente scolastico durante il periodo di ricovero l'insegnante deve mantenere con l'eventuale scuola esterna di appartenenza continui contatti.

Il presente provvedimento, come si è detto, si ispira e si struttura sui su esposti criteri. Esso non ha la pretesa di essere esaustivo di una materia tanto importante e delicata, ma intende costituirne un utile elemento di base, restando aperto a tutti gli apporti costruttivi, affinché sia eliminata l'attuale sostanziale emarginazione dalla scuola e dalla società dei minori ricoverati nei presidi sanitari per le gravi malattie di cui trattasi, per la mancanza di un appropriato intervento da parte delle competenti istituzioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai minori nell'età dell'obbligo scolastico, ricoverati nei presidi sanitari per malattie ematologiche e oncologiche, è garantito il diritto all'istruzione.

ART. 2.

Al fine di cui all'articolo 1 il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'istituzione e la disciplina del Servizio scolastico ospedaliero secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) il Servizio, da istituire nell'ambito del Ministero della pubblica istruzione, deve provvedere, d'intesa con gli organismi istituzionalmente e territorialmente competenti, all'apertura e al funzionamento, nei presidi sanitari in cui sono ricoverati per malattie ematologiche e oncologiche i minori nell'età dell'obbligo scolastico, di scuole in grado di garantire l'istruzione primaria e secondaria;

2) il servizio deve disporre di personale insegnante, inquadrato in apposito ruolo, in possesso del diploma di laurea in pedagogia. Tale personale è utilizzato per impartire l'istruzione relativa all'intera fascia dell'obbligo. Per l'insegnamento delle materie del gruppo scientifico il personale stesso deve conseguire la necessaria preparazione in corsi specifici organizzati in sede regionale dal Ministero della pubblica istruzione;

3) l'insegnamento deve rimanere nell'ambito della trasmissione dei contenuti scolastici ma deve essere espletato con mezzi e metodi adeguati. Per quanto riguarda i mezzi, i sussidi didattici devono acquisire una funzione fondamentale; per quanto riguarda i metodi, deve essere dato spazio soprattutto a quelli ludici,

partecipativi e attivi i quali devono tener conto degli effetti delle malattie ematologiche e oncologiche e delle relative terapie sui ricoverati;

4) il personale insegnante deve essere autorizzato ad entrare in rapporto con il personale sanitario per decidere sulle modalità e sui tempi dell'intervento scolastico;

5) il personale insegnante deve mantenere con l'eventuale scuola esterna di appartenenza del minore ricoverato rapporti continui.

ART. 3.

Le disposizioni previste nel precedente articolo sono emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità.

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1985 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore ».